



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341.708111 - Fax 0341.700337 - C.F./P.IVA 00629950130

www.mandelloario.it

Comando di Polizia Locale - Via S. Zenone n° 28 - Tel. 0341.703192 - Fax 0341.701829

Cellulare di Servizio: 328-9865631 // email: str.6@mandelloario.it

NUMERO VERDE: 800.211.328

POLIZIA LOCALE

Ord. N° 44 del 18/5/11
Prot. com .n° 9398 -MM

Oggetto: Norme per la gestione dei cani su aree pubbliche.

IL SINDACO

Premesso:

- Che i proprietari di cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso;
- Che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume le responsabilità per il relativo periodo;
- Che il suolo pubblico o di pubblico utilizzo (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, zone attrezzate per giochi bambini, etc.) , a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene sovente insudiciato dalle deiezioni degli animali stessi, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, ed in particolare delle fasce più esposte, quali bambini, non vedenti e anziani, il tutto come segnalato da numerose lamentele pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di deiezioni dei cani in aree pubbliche, che peraltro creano altresì grave pregiudizio la pubblico decoro;
- Che esiste altresì un disagio lamentato da cittadini, determinato dalle sempre maggior presenza di cani lasciati liberi di vagare nei luoghi pubblici che, se non abbinato ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei cittadini;
- Che la materia della tutela degli animali d'affezione più in generale, è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la recente ratifica, avvenuta in data 27/10/2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa, per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13/11/1987;

Ritenuto:

- Di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volte al rispetto del decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso ed il rispetto degli spazi pubblici e reprimendo quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del Paese e sulla sicurezza delle persone;
- Che nel territorio comunale non mancano gli spazi aperti, considerando la zona montuosa, i campi e boschiglie nelle quali le deiezioni non creano alcun problemi igienico sanitari;
- Di segnalare le aree pubbliche specificatamente individuate per la sgambetta tura e lo svago dei cani, dove comunque dovranno essere rispettate le norme contenute nella presente ordinanza, per ora localizzata solo nella zona dei giardini pubblici a lago, in adiacenza del torrente Meria, già adeguatamente recintata ma che potranno essere individuate altre aree simili;
- Necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica e sicura convivenza tra cittadini e cani detenuti;
- Necessario sanzionare anche la mancata adozione da parte del proprietario/detentore del cane, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- Altresì di sanzionare coloro che posseggono/detengono cani senza adottare tutte le misure atte ad assicurare che il cane non possa mordere o sfuggire di mano dal conduttore quando l'animale si trova in aree pubbliche;

Visto:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8/2/1954 n° 320 recante "regolamento di Polizia veterinaria";
- La L.189/2004 sul divieto di maltrattamento di animali e sull'abbandono di animali domestici;



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341.708111 - Fax 0341.700337 - C.F./P.IVA 00629950130
www.mandelloario.it
Comando di Polizia Locale - Via S. Zenone n° 28 - Tel. 0341.703192 - Fax 0341.701829
Cellulare di Servizio: 328-9865631 // email: str.6@mandelloario.it
NUMERO VERDE: 800.211.328

POLIZIA LOCALE

- L'ordinanza ministeriale del 3/3/2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- La L.R. del 20/7/2006 n° 16 e s.m.i., adottata ai sensi della Legge Quadro del 14/8/1991 n° 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;
- Le ordinanze O.P.G.R. Regione Lombardia n° 15394 del 15/6/2000 e n° 20962 del 6/11/2002, finalizzate alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini ai sensi dell'art. 32 della L. 883/78;
- Gli articoli 650 e 727 del Codice Penale;
- Gli articoli 7/bis, 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- L'art. 16/2° della L. 689/81 così come modificato dall'art. 6/bis della L. 23/5/08 n° 125;
- Vista la delibera di G.C. n° 11 del 21/1/11 "determinazione dei criteri di pagamento in misura ridotta delle violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali".

Tutto ciò premesso, visto e considerato si dispone quanto segue

ORDINA

La presente ordinanza disciplina le responsabilità ed il comportamento che i proprietari/detentori di cani devono assumere nella custodia degli stessi sul territorio del comune di Mandello del Lario (LC).

Il proprietario o il detentori sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili dell'attuazione delle disposizioni di legge, regolamenti ed ordinanze.

Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente od occasionalmente della gestione e/o custodia del cane.

Fuga dal luogo privato di detenzione.

Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni ed adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga dell'animale dal luogo ove è custodito o dalle mani di chi lo conduce al momento.

I cani fuggiti dal luogo di abituale custodia saranno accalappiati ed ai proprietari verrà applicata una sanzione per l'omessa custodia.

Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle aree pubbliche intese come vie, piazze, portici, campi sportivi comunali, palestre comunali, parchi o giardini pubblici e cimiteri.

E' vietato lasciare vagare i cani negli appezzamenti di verde pubblico che adornano le strade, le aiuole, le rotonde e gli edifici pubblici.

I cani di qualsiasi razza ed indole quando si trovano nelle aree indicate precedentemente devono essere tenuti costantemente al guinzaglio.

Il guinzaglio non può essere più lungo di metri 2.

E' vietato utilizzare guinzagli a lunghezza variabile.

Il detentore deve comunque adottare tutte le cautele e precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli e/o nuocere alle persone e ad altri animali e/o causare danni a cose in seguito al suo comportamento.

Se il cane ha dimensioni maggiori di 1,50 m. deve altresì essere tenuto con museruola.

I cani non possono mai essere portati o accedere nelle aree in cui esistono giochi pubblici per bambini e comunque devono essere tenuti ad una distanza minima di 20 metri da ogni singola struttura di gioco.

L'accompagnamento dei cani nelle aree sopra indicate è consentito nel rispetto delle altre prescrizioni contenute nell'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, eventualmente emanata dal Ministero della Salute.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341.708111 - Fax 0341.700337 - C.F./P.IVA 00629950130

www.mandelloario.it

Comando di Polizia Locale - Via S. Zenone n° 28 - Tel. 0341.703192 - Fax 0341.701829

Cellulare di Servizio: 328-9865631 // email: str.6@mandelloario.it

NUMERO VERDE: 800.211.328

POLIZIA LOCALE

Individuazione aree verdi .

L'amministrazione comunale può definire ed individuare aree di svago e "sgambettamento" specificatamente destinate ad i cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate, segnalate al pubblico mediante appositi cartelli.

All'interno di queste aree i cani potranno essere privi di guinzaglio e museruola.

Il proprietario detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere a altre persone o animali presenti nell'area riservata,.

L'utilizzo delle aree sopra indicate è consentito nel rispetto delle altre prescrizioni contenute nell'ordinanza con tingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, eventualmente emanata dal Ministero della Salute.

I detentori di cani che frequentino aree periferiche alle zone con abitazioni, di campagna o montane hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza degli animali. Anche in queste zone il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzione necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare persone o altri animali. In particolare dovrà adottare una costante sorveglianza del cane, richiamando lo stesso e, all'occorrenza, utilizzare il guinzaglio o la museruola.

Disposizioni igienico sanitarie.

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi ritenuti più appropriati (palette di plastica, sacchetti, etc.), le deiezioni degli animali che conduce nelle aree pubbliche.

I detentori dei cani devono sempre dimostrare di essere in possesso del materiale necessario per adempiere al disposto del comma precedente. A richiesta del personale addetto ai controlli sul rispetto delle disposizioni normative i detentori di cani dovranno mostrare di possedere i mezzi di raccolta previsti.

Laddove disponibili i detentori di cani potranno fare uso dei contenitori e raccoglitori messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Le deiezioni, debitamente chiuse in sacchetti o contenitori idonei, dovranno essere depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, laddove mancanti, nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti.

Gli animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o essere infestati da pulci, zecche o altri parassiti non possono essere condotti su aree pubbliche nè accedere a luoghi pubblici.

E' fatto obbligo, dopo avere alimentato colonie di felini in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole ed in resti di cibo a terra.

Quiete pubblica.

I possessori di cani o i loro detentori sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disturbo dei confinanti in seguito a rumori provocati dai cani.

I cani dovranno esse custoditi all'interno delle aree private di proprietà del possessore del cane, in maniera tale da ridurre la massimo l'eventuale disturbo della quiete, riservando ad essi zone della proprietà il più lontano possibile dalle abitazioni dei confinanti e comunque adottando misure idonee a contenere il propagarsi dei rumori provocati dai cani.

Dovranno, altresì, adottare tutte le misure necessarie affinché i cani non disturbino con il loro abbaiare i passanti sulle aree pubbliche adiacenti l'area ove è tenuto il cane.

Dovranno altresì assicurarsi che i cani non possano mordere chi transita nelle immediate vicinanze dell'area ove è tenuto il cane, evitando che questi possa portare il morso a chi transita nell'area pubblica.

Obblighi e sanzioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare, per quanto di competenza la presente ordinanza.

La infrazioni a quanto previsto negli articoli precedenti saranno punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 250,00.

Il pagamento in misura ridotta per le violazioni commesse è determinato dalla Delibera di G.G. n° 11/2001, pertanto sarà pari ad € 175,00 - (7/10 del massimo).

La stesa sanzione sarà applicata ai trasgressori delle disposizioni contenute nelle ordinanze Ministeriali eventualmente emanate relativamente alle modalità di tenuta dei cani qualora nelle ordinanze citate non vi fossero richiami espressi e precisi a disposizioni normative relativamente alle sanzioni da applicare.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341.708111 - Fax 0341.700337 - C.F./P.IVA 00629950130

www.mandelloario.it

Comando di Polizia Locale - Via S. Zenone n° 28 - Tel. 0341.703192 - Fax 0341.701829

Cellulare di Servizio: 328-9865631 // email: str.6@mandelloario.it

NUMERO VERDE: 800.211.328

POLIZIA LOCALE

Sono esentati dalle presenti disposizioni i cani al servizio di ciechi, da lavoro, di polizia, delle Forze Armate, di soccorso e/o di protezione civile, di polizia, dei VV.FF.; limitatamente ai cani da caccia e per la conduzione di bestiame nei periodi e nei luoghi in cui si consentito o necessario il loro utilizzo.

Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

- 659 C.P. "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone",
- 544 tr. C.P. "maltrattamento di animali",
- 672 C.P. "omessa custodia e malgoverno di animali",
- 2052 C.C. "danno cagionato da animali".

La presente ordinanza sarà preventivamente comunicata al Prefetto, ai sensi della rt. 54, sub 4, del D.L.gs. 267/2000 e ss.ii.mm. e resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale elettronico, inserimento nel sito web comunale oltre ad eventuali cartelli specifici del testo integrale - o un suo estratto - nelle zone ove ciò sia ritenuto opportuno.

La presente ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità ed igiene pubblica e della tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone che conducono, posseggono o detengono cani nel territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al Prefetto della provincia di Lecco entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza (l. 6/12/71 n° 1034);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione per soli motivi di legittimità (D.P.R. 24/11/71 n° 1199).

IL SINDACO
(Dot. Riccardo mariani)

